



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.3051 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari IV, I e VII

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge recante: "Norme in materia di autorizzazione paesaggistica:
conferimento alle Province e istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio."
(Reg.Gen.n.341)**

Ad iniziativa della G.R.C. Assessore Cundari Gabriella.
Depositato il 7 aprile 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare per l'esame;
I e VII Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **24 APR. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Disegno di Legge

“Norme in materia di autorizzazione paesaggistica: conferimento alle Province e istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio”

Ad iniziativa dell'Assessore Gabriella Cundari

Ruolo Generale n.341



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

| N° | Del | A.G.C. | Settore | Servizio |
|-----|------------|--------|---------|----------|
| 532 | 28/03/2008 | 16 | 3 | 1 |

Oggetto:

Norme in materia di autorizzazione paesaggistica: Conferimento alle Province e istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio (con allegati) - disegno di legge.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : E0DB701E30956FD326C8BABA31ADC5F933BACD24

Allegato nr. 1 : 348DDB9F26D0A49E574FEEE2DBAFD5B5E3DAF2E0

Allegato nr. 2 : B202B1F62AE048251C09B19772B78E2FAA44C08C

Frontespizio Allegato : 8F020B05BEE34AFD068EFEA03D0B84A0F7C781D5





Deliberazione N.

DdL.532

Assessore

Assessore Cundari Gabriella



Area

Settore

16

3

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 28/03/2008

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Norme in materia di autorizzazione paesaggistica: Conferimento alle Province e istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio (con allegati) - disegno di legge.

| | | | | |
|-----|-----------------|-----------|-------------|-------------------|
| 1) | Presidente | Antonio | BASSOLINO | PRESIDENTE |
| 2) | Vice Presidente | Antonio | VALIANTE | ASSENTE |
| 3) | Assessore | Ennio | CASCETTA | ASSENTE |
| 4) | " | Andrea | COZZOLINO | ASSENTE |
| 5) | " | Gabriella | CUNDARI | |
| 6) | " | Mariano | D'ANTONIO | |
| 7) | " | Alfonsina | DE FELICE | |
| 8) | " | Corrado | GABRIELE | |
| 9) | " | Walter | GANAPINI | ASSENTE |
| 10) | " | Nicola | MAZZOCCA | ASSENTE |
| 11) | " | Angelo | MONTEMARANO | |
| 12) | " | Claudio | VELARDI | |
| | Segretario | Maria | D'ELIA | |

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 341



Consiglio Regionale della Campania

Protocollo
2008/0003051/A
Data 07/04/2008

Da: CR

A: SERASS

1/2V
AG
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- la riforma del titolo V della Costituzione ha ampliato l'ambito della potestà legislativa delle Regioni in materia di territorio, attribuendo alla competenza legislativa concorrente quella del "governo del territorio", concetto che ha sostituito quello di urbanistica, dando alla materia un'accezione più ampia che include gli aspetti economico - sociali di sostenibilità ambientale;
- i beni culturali e paesaggistici sono stati oggetto della riforma del titolo V della Costituzione che ha distinto tra attività di tutela e valorizzazione del paesaggio, attribuendo la prima alla competenza esclusiva dello Stato ed inserendo la seconda fra le materie di competenza concorrente Stato-Regione;
- la citata riforma nelle materie di competenza legislativa concorrente ha conferito alla potestà regionale un contenuto generale che trova limiti solo nei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dal diritto comunitario;
- ai fini della declinazione concreta nella disciplina positiva regionale dei contenuti e dei limiti in detta materia è necessario tenere conto del percorso di decentramento intrapreso negli ultimi anni dalla legislazione ordinaria, in particolare a partire dal d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e delle diverse norme costituzionali che disciplinano il nuovo riparto di competenze;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - di seguito Codice - costituisce un punto di arrivo importante nel dibattito circa il rapporto esistente tra politiche del paesaggio e politiche territoriali e dello sviluppo locale, superando la visione riduttiva dei vincoli specifici solo su particolari beni riconosciuti per il loro valore come "beni paesaggistici" oggetto di specifica ed isolata tutela, per estendere la coscienza paesaggistica a tutto il territorio, secondo il concetto di origine comunitaria di sostenibilità territoriale;
- il suddetto Codice, in materia di autorizzazione paesaggistica, disciplina all'art. 146 il procedimento ordinario di autorizzazione, che troverà applicazione alla scadenza del termine del 1° maggio 2008, ovvero all'art. 159 il procedimento di autorizzazione, in via transitoria, che troverà applicazione fino all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, se anteriore al suddetto termine;
- fino al 1° maggio 2008, la competenza all'esercizio della funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica resta in capo ai Comuni, come è stato affermato con nota n. BCPG/504/34.01.04/9290 del 31 maggio 2006 a firma del Capo del Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici e recepito dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici con nota n. 5446 del 12 giugno 2006;
- tale funzione autorizzatoria svolta dai Comuni, sino al suddetto termine, è supportata dal parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata di cui alla L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, recante gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio della sub-delega ai Comuni medesimi;
- la nuova formulazione del testo dell'art. 146 del Codice comporta significativi cambiamenti in merito all'assetto delle competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (commi 3 e 8), introducendo puntuali procedure che impongono alle Regioni di esercitare direttamente, o delegare ad enti locali, comunque sovracomunali, le funzioni amministrative attive connesse al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonché quelle in materia sanzionatoria e di vigilanza sui beni paesaggistici;
- l'art. 148 del Codice prevede che entro il 31 dicembre 2006 le Regioni promuovano l'istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio - di seguito Commissioni - competenti per ambiti sovracomunali, presso gli Enti Locali ai quali attribuire le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.

PRESO ATTO:

- della necessaria quanto opportuna pregressa attività concertativa svolta dall'Assessorato all'Urbanistica della Giunta Regionale con le Province e con la Direzione Regionale dei BB.CC. e per il Paesaggio, unitamente

alle Soprintendenze B.A.P.P.S.A.E. e quelle Archeologiche, ciascuna di competenza territoriale, in materia di conferimento alle Province sia d'istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio;

della unanime volontà d'intenti degli Enti interessati alle suddette attività concertative, prodromiche alla stesura finale dell'iniziativa di legge in parola, inerenti eventuali auspicabili accordi partecipativi, nonché consequenziali modalità logistiche di esercizio.

CONSIDERATO che:

- la Regione Campania intende conferire alle Province, con l'allegata iniziativa di disegno di legge, la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 3 ex art. 146 del Codice, nonché le competenze in materia sanzionatoria e di vigilanza sui beni paesaggistici, confermando peraltro il ruolo centrale che già la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 ha attribuito alle Province stesse;
- come previsto dall'art 148 del Codice, le Province saranno all'uopo supportate dalle suddette Commissioni che, competenti per ambiti sovracomunali, esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- il dettato normativo richiede che tali Commissioni siano composte da soggetti dotati di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- ai sensi del comma 4, art. 148 del Codice, la Regione Campania e il Mi.B.A.C. possono stipulare specifico Accordo, con relative previsioni, circa le modalità di partecipazione del Ministero alle Commissioni stesse.

ACQUISITO:

- il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del 28/11/2007, prot. n. 5097/UDCP/GAB/UL/DIS-64.

VISTO

- gli artt. 9 e 117 della Costituzione;
- l'art. 82 - *Beni culturali* - del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, recante *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382* ;
- la legge 8 agosto 1985, n. 431, *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.*;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*;
- la Convenzione Europea per il Paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e relativa ratifica con legge 9 gennaio 2006 n. 14, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000*;
- il d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*;
- il d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157, *Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio*.

VISTO

- la L.R. 29 maggio 1980, n. 54, *Delega e sub delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate*;
- la L.R. 1 settembre 1981, n. 65, *Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54*;

- AGGREGAZIONE
- la L.R. 23 febbraio 1982 n. 10, *Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981 n. 65: " Tutela dei beni ambientali;*
 - la L.R. 22 dicembre 2004 , n. 16, *Norme sul governo del territorio.*

RITENUTO:

- di dover approvare il disegno di legge *"Norme in materia di autorizzazione paesaggistica: conferimento alle Province e istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio"* (All. "A"), unitamente alla relativa relazione illustrativa (All. "B"), che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- necessario presentare il disegno di legge di cui trattasi, unitamente alla relativa relazione illustrativa, al Consiglio Regionale richiedendone l'approvazione con procedura d'urgenza.

PROPONE e la Giunta, in conformità a VOTO UNANIME

DELIBERA

per i motivi e le considerazioni espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- di approvare il disegno di legge *"Norme in materia di autorizzazione paesaggistica: conferimento alle Province e istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio"* (All. "A"), unitamente alla relativa relazione illustrativa (All. "B"), che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il disegno di legge *"Norme in materia di autorizzazione paesaggistica: conferimento alle Province e istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio"*, unitamente alla relativa relazione illustrativa al Consiglio Regionale per l'approvazione con procedura d'urgenza;
- di trasmettere il presente provvedimento: al Consiglio Regionale; all'A.G.C.n.16, Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Settore n.03 Politica del Territorio, per gli adempimenti di competenza; all'A.G.C.n.02, Settore n.01-Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali, per la registrazione e l'archiviazione, ed all'A.G.C.n.01-Settore n.02-Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, nonché al webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale "www.regione.campania.it".



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|------------|------------|--------------|---------------|
| DELIBERAZIONE n° | DdL.532 | del | 28/03/2008 | AREA 16 | SETTORE 3 | SERVIZIO 1 |
|------------------|---------|-----|------------|------------|--------------|---------------|

OGGETTO :

Norme in materia di autorizzazione paesaggistica: Conferimento alle Province e istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio (con allegati) - disegno di legge.


| QUADRO A | CODICE | COGNOME | MATRICOLA | FIRMA |
|--------------------------|--------|------------------------------------|-----------|-------|
| PRESIDENTE † ASSESSORE † | | <i>Assessore Cundari Gabriella</i> | _____ | _____ |
| DIRIGENTE SETTORE | | <i>Arch. Gentile Alberto Romeo</i> | _____ | _____ |
| IL COORDINATORE AREA | | <i>D.ssa Adinolfi Maria</i> | _____ | _____ |

| | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA | COGNOME | FIRMA | |
| DATA ADOZIONE | 28/03/2008 | INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA | 02/04/2008 |

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma

AGG - STAMPA



DISEGNO DI LEGGE

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: CONFERIMENTO ALLE PROVINCE E ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il paesaggio rappresenta per il nostro Paese un bene unico la cui tutela riveste un ruolo tale da essere espressamente richiamata nei principi fondamentali della Costituzione che, all'articolo 9, afferma: *“la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico - artistico della Nazione”*.

A seguito dell'introduzione delle nuove leggi in materia e della riforma del Titolo V della Costituzione non solo è cambiato il concetto stesso di paesaggio, ma tale cambiamento ha anche portato alla distinzione tra attività di tutela e attività di valorizzazione.

Il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* – di seguito denominato Codice - emanato dal Presidente della Repubblica con decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n° 42, ai sensi dell'articolo 10 della legge di delega del 6 luglio 2002 n° 137, rappresenta lo strumento normativo più significativo, nell'ambito dell'evoluzione della normativa italiana, in materia di paesaggio.

La Parte Terza del Codice (articoli 131-159), che raccoglie le disposizioni inerenti la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, è stata oggetto di modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e di specificazioni introdotte dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005.

In particolare, il legislatore, fornita la nozione di “Beni paesaggistici”, recepisce il concetto di sviluppo sostenibile quale elemento di tutela del territorio, detta le linee guida per la nuova disciplina di pianificazione e modifica la disciplina del controllo sulle autorizzazioni paesaggistiche.

La definizione più estesa e caratterizzante del bene-paesaggio impone però modelli particolari di ripartizione delle competenze, essendo chiamati i poteri locali ad occuparsi di paesaggio nel rispetto dei principi fissati a livello comunitario e statale.

Allo scopo di determinare il livello istituzionale competente più adeguato all'esercizio della funzione amministrativa attiva in materia paesaggistica, è necessario anzitutto distinguere la tutela del paesaggio dalle problematiche connesse all'urbanistica in senso stretto e considerare, altresì, che l'interesse paesaggistico impone un generale grado di protezione correlato ai relativi valori da tutelare.

In merito al procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il decreto legislativo 157/2006 ha, di fatto, limitato la discrezionalità del legislatore regionale nella definizione dei propri compiti.

Infatti, in materia di autorizzazione paesaggistica, il Codice disciplina, all'art. 146, il procedimento ordinario di autorizzazione che troverà applicazione alla scadenza del termine del 1°

194-77416
maggio 2008 ovvero, anteriormente, dall'approvazione o dall'adeguamento dei piani paesaggistici regionali così come disciplinato dall'art. 159.

Pertanto, fino al 1° maggio 2008, la competenza all'esercizio della funzione amministrativa, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, resta in capo ai Comuni, come è stato affermato con nota n. BCPG/504/34.01.04/9290 del 31 maggio 2006 a firma del Capo del Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici e recepito dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania con nota n. 5446 del 12 giugno 2006.

In regione Campania tale funzione autorizzatoria è svolta dai Comuni interessati a vincoli paesaggistici, in attuazione della legge regionale 23 febbraio 1982 n. 10 che ha dettato indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe in materia.

La nuova formulazione del testo dell'art. 146 del Codice comporta significativi cambiamenti in merito all'assetto delle competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (commi 3 e 8), introducendo puntuali procedure che impongono alle Regioni di esercitare direttamente, o delegare ad enti locali, comunque sovracomunali, le funzioni amministrative attive connesse al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonché quelle in materia sanzionatoria e di vigilanza sui beni paesaggistici.

Il Codice, infatti, stabilisce, al comma 3 dell'art. 146, che a regime (in ogni caso dal 2 maggio 2008), le Regioni, qualora non esercitino in proprio tali funzioni, possano delegarle alle Province o a *"forme associative di enti locali in ambiti sovracomunali"*.

La Regione Campania ritiene che il livello amministrativo in cui più coerentemente è ipotizzabile l'esercizio di tale delega sia quello provinciale, seppur vanno ovviamente considerate tutte le conseguenti questioni che afferiscono alla dotazione di risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l'esercizio della funzione delegata.

Di conseguenza, fino alla definizione di tutti i livelli di pianificazione paesaggistica, la Regione Campania opta per un livello intermedio di esercizio della funzione in esame, conferendo tale competenza alle Province, quale ambito ottimale di gestione. Tale scelta conferma il ruolo centrale che la legge regionale del 22 dicembre 2004, n. 16 *"Norme sul Governo del Territorio"* ha affidato alle Province, le quali provvedono ad una verifica di compatibilità nel procedimento di formazione del piano urbanistico comunale (P.U.C.).

A seguito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla sovraordinata pianificazione paesaggistica, i Comuni potranno essere delegati all'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto di un principio di adeguatezza.

La prevista ipotesi di conferimento alle Province comporta l'esigenza di completare tutto il ridisegno delle competenze che afferiscono la gestione della materia paesaggistica con l'articolazione anche di quelle consultive e di controllo.

Va all'uopo considerata la distinzione operata dal legislatore tra la funzione di amministrazione attiva e quella consultiva, attribuita dall'art. 148 del Codice alle Commissioni Locali per il Paesaggio, con competenze in ambito sovracomunale.

Pertanto, si propone l'istituzione, per ciascuna Provincia, di una Commissione Locale per il Paesaggio – di seguito denominata Commissione – quale organo tecnico-consultivo, di supporto alla stessa, che esprima prodromico parere obbligatorio al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Ogni Commissione sarà composta da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento autorizzatorio, con particolare riguardo alla vincolante funzione di controllo esercitata dallo Stato, è stata contemplata l'opportunità, così come prevista dal comma 4, art. 148 del Codice, di stipulare specifico accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, onde definirne le modalità di partecipazione in ciascuna Commissione.

Si evidenzia, infine, la necessità di abrogare le deleghe regionali in materia di tutela dei beni ambientali, attribuite ai Comuni dalla L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, in quanto in contrasto con le disposizioni della presente iniziativa legislativa regionale: per analoghe ragioni va operata l'abrogazione dei commi 2 e 3, art. 41 della L.R. n. 16/04.

REGIONALE
-37-
Infine, si è provveduto a modificare l'art. 6, comma 2 della L.R. 1 settembre 1981, n. 65, con la eliminazione della lettere "b)" ed "f)" dopo la parola "lettera", in modo tale da espungere ai Comuni, per la medesima motivazione di contrasto legislativo di cui innanzi, la delega della funzione amministrativa attiva, così come prevista dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernente la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le modificazioni in materia di protezione delle bellezze naturali e attinenti alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

Si rappresenta, altresì, che tale iniziativa di legge regionale è stata preceduta da doverosa attività di concertazione con le amministrazioni provinciali tutte, nonché con il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, a mezzo della Direzione Regionale BB.CC. e per il Paesaggio, unitamente alle Soprintendenze B.A.P.P.S.A.E. e quelle Archeologiche ciascuna di competenza territoriale.

In particolare:

Art. 1 - Le funzioni amministrative attive volte al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (art.146), nonché le competenze in materia sanzionatoria (artt.167, 168 e 181) e di vigilanza (155 c.1) paesaggistici, sono conferite alle Province a far data dal 2 maggio 2008.

L'espletamento delle suddette funzioni delegate alle Province saranno regolate da successive specifiche direttive emanate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione G.R.C.

Art. 2 - Si istituiscono, una per provincia, cinque Commissioni Locali per il Paesaggio, in attuazione dell'art. 148 del Codice.

Art. 3 - Le Commissioni Locali per il Paesaggio svolgono funzione consultiva, di supporto alle Province delegate dalla Regione Campania, a mezzo di espressione di parere obbligatorio prodromico al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Tale competenza è svolta sia in ambito di regime ordinatorio (art. 146) che transitorio (art. 159), nonché per autorizzazioni di opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni statali (art. 147).

Il secondo comma intende disciplinare la possibilità, offerta dal comma 4, art. 148 del Codice, di stipula di specifico accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali volto a riunire, in un unico momento decisorio, sia la obbligatoria funzione consultiva, propria della Commissione Locale per il Paesaggio, e sia quella vincolante di controllo, propria delle Soprintendenze.

In quest'ultima ipotesi, i pareri della Commissione sono espressi secondo le modalità e con gli effetti stabiliti nell'accordo stesso.

Art. 4 - Ciascuna delle cinque Commissioni Locali per il Paesaggio sarà composta dai seguenti sette individuati soggetti: un rappresentante della Regione scelto tra i dirigenti o funzionari dell'A.G.C. 16; due rappresentanti indicati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio, di cui uno con funzione di Presidente; un esperto di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, nominato dalla Regione; tre esperti nominati dalla Regione scelti nell'ambito di terne designate dagli ordini provinciali degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei dottori agronomi e forestali, degli ingegneri, dell'Ordine dei geologi della Campania nonché dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente quarantacinque giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine.

I componenti e i relativi supplenti saranno nominati con decreto del Presidente della G.R.C., su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica.

I Presidenti delle Commissioni saranno individuati all'atto della nomina dal Presidente della Giunta Regionale.

All'interno della Commissione Locale per il Paesaggio ciascun componente verrà sostituito, entro i successivi trenta giorni, con apposito decreto del P.G.R.C., qualora, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica prima della naturale scadenza, ovvero sia dichiarato decaduto qualora non partecipi a tre sedute consecutive della Commissione de quo.

Ogni Commissione è nominata per tre anni.

In caso di accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Campania, facultati dal già citato comma 4, art. 148 del Codice, ciascuna Commissione sarà integrata da un rappresentante del Ministero stesso.

Art. 5 - Sono delineate le principali modalità e i termini di convocazione della Commissione Locale per il Paesaggio, rinviando la specifica disciplina a successivo regolamento e dichiarando, nel contempo, che le sedute della stessa non sono pubbliche.

Art. 6 - Ciascuna seduta di Commissione è valida se presente la maggioranza dei componenti la stessa.

I pareri di competenza sono resi dalla Commissione a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione esprime i propri pareri di competenza entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla trasmissione, da parte della Provincia, della documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, decorso il quale la Provincia assume, comunque, le proprie determinazioni.

Art. 7 - E' fissato alla data del 2 maggio 2008 il conferimento delle funzioni alle Province, nonché l'inizio di esercizio delle competenze delle Commissioni Locali per il Paesaggio.

Si dispone circa la trasmissione alle Province, da parte dei Comuni, delle pratiche non ancora istruite o in fase d'istruttoria non ancora conclusa.

Infine, è abrogata la L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, in quanto in contrasto con i criteri di delega enunciati in questa iniziativa di legge regionale, nonché soppressa, al comma 2, art. 6, della L.R. 1 settembre 1981, n. 65, le parole "b)" ed "f)" dopo la parola "lettera".

Sono altresì abrogati i commi 2 e 3, art. 41 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16.

Art. 8 - In considerazione dell'imminente data di esercizio delle competenze delle Commissioni Locali per il Paesaggio, nonché per dare la possibilità alle Province - neo delegate dalla Regione Campania in materia di autorizzazione paesaggistica - di procedere all'esercizio della stessa, viene dichiarata l'urgenza di entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.C..

DISEGNO DI LEGGE

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: CONFERIMENTO ALLE PROVINCE E ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

Art. 1

Conferimento alle Province

1. Dal 2 maggio 2008 sono conferite alle Province le funzioni amministrative in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, di seguito denominato *Codice*, nonché le relative competenze in materia sanzionatoria e di vigilanza sui beni paesaggistici, rispettivamente ai sensi degli artt. 167, 168 e 181 nonché dell'art.155, comma 1 dello stesso *Codice*.
2. Le suddette funzioni sono esercitate dalle Province in conformità alle direttive emanate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta Regionale.

Art. 2

Istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 148 del *Codice*, è istituita, per ciascuna Provincia, la Commissione locale per il paesaggio, di seguito denominata *Commissione*.

Art. 3

Competenze della Commissione

1. La *Commissione*, organo tecnico-consultivo di supporto alla Provincia cui sono conferite le funzioni di cui all'articolo 1, esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dagli articoli 146, 147 e 159 del *Codice*.

AGG-37M0157

Ai sensi del comma 4, art. 148, del *Codice*, a seguito di accordo tra la Regione Campania ed il Ministero per i beni e le attività culturali, i pareri della *Commissione* sono vincolanti ed espressi secondo le modalità e con gli effetti stabiliti nell'accordo stesso.

Art. 4

Composizione e durata della Commissione

1. Ciascuna *Commissione*, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica, è composta dai seguenti soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio:
 - a) un rappresentante della Regione scelto tra i dirigenti o funzionari dell'A.G.C. 16;
 - b) due rappresentanti indicati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio, di cui uno con funzione di Presidente;
 - c) un esperto di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, nominato dalla Regione;
 - d) tre esperti nominati dalla Regione scelti nell'ambito di terne designate dagli ordini provinciali degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei dottori agronomi e forestali, degli ingegneri, dell'Ordine dei geologi della Campania nonché dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente quarantacinque giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine.
2. Per ciascun componente effettivo è nominato anche il supplente.
3. All'atto dell'adozione del decreto di nomina è individuato il componente con funzioni di Presidente.
4. I componenti della *Commissione* sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive.
5. Qualora uno dei componenti la *Commissione*, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica prima della naturale scadenza, si provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni.
6. Ogni *Commissione* è nominata per tre anni.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 2, art. 3, la composizione della *Commissione* è integrata da un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Art. 5


Convocazione della Commissione

1. Il Presidente convoca la *Commissione*, di norma, almeno tre giorni prima della seduta, con le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 2.
2. La *Commissione* adotta un regolamento per la disciplina della propria attività.
3. Le sedute della *Commissione* non sono pubbliche.

Art. 6

Validità delle sedute e funzionamento della Commissione

1. Per la validità delle sedute della *Commissione* è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La *Commissione* esprime parere di competenza a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La Provincia, entro dieci giorni dalla data di ricezione al protocollo dell'ente dell'istanza di autorizzazione paesaggistica e verificatane la completezza documentale, trasferisce la relativa



documentazione alla *Commissione* che rende il parere di competenza e lo ritrasmette nei successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine è fatto obbligo alla Provincia, nei quindici giorni successivi, di trasmettere alla competente soprintendenza la proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 7

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le funzioni conferite ai sensi dell'articolo 1, nonché le funzioni consultive di ciascuna *Commissione*, sono esercitate a far data dal 2 maggio 2008.
2. Dalla data di cui al comma 1, i Comuni trasmettono alle Province le richieste di autorizzazione paesaggistica per le quali le competenti commissioni comunali non hanno reso ancora parere.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) *legge regionale 1 settembre 1981, n. 65*: all'articolo 6, comma 2, dopo la parola "lettera" sono soppresse le lettere "b)" e "f)".
 - b) *legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10*;
 - c) *commi 2 e 3, art. 41 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16*;

Art. 8

Dichiarazione di urgenza

La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.